

Intervento straordinario a sostegno delle imprese a fronte dell'emergenza dovuta alla diffusione del "granchio blu"

in regime "de minimis" sulla base del

Reg. (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» - art. 1 comma 2.

AVVISO PUBBLICO

1. Finalità dell'intervento - Risorse disponibili

Dall'inizio dell'autunno del 2022, a tutt'oggi, nell'area antistante la costa dell'Emilia-Romagna e nelle acque interne delle parti terminali dei corsi d'acqua in particolare nelle acque ricomprese fra la parte settentrionale del comune di Goro e la parte meridionale del comune di Comacchio si è verificata una abnorme proliferazione della specie *Callinectes sapidus*, il cui nome commerciale è "Granchio nuotatore" ed è comunemente conosciuto come "Granchio Blu".

Tale specie si è ulteriormente addensata, in particolare nelle aree sopracitate, a seguito degli eventi alluvionali del maggio 2023, e con ogni probabilità gli esemplari sono stati sospinti fuori dalla foce dei corsi d'acqua, trascinati dalla corrente sottocosta che va da sud verso nord e sono stati trasportati in tali zone.

Tale situazione, riscontrabile da articoli di stampa e allarmi lanciati dalle associazioni del settore preoccupate dalla sempre più massiccia presenza negli allevamenti di vongole, ha dimostrato tutta la sua gravità quando, a seguito di varie ispezioni sugli allevamenti di vongole veraci presenti in tali zone si è potuto constatare la distruzione pressoché totale di vongole nello stadio giovanile (novellame) e la fortissima riduzione, nell'ordine di oltre il 50% in alcune aree, delle vongole di taglia commerciale. I granchi blu si nutrono, infatti sia di pesci che di crostacei ma, soprattutto, di molluschi bivalvi, in particolare, quando sono nella loro fase giovanile cosiddetta "novellame".

Questa gravissima situazione ha colpito gli aspetti della commercializzazione poiché le imprese di sono trovate senza prodotto adulto da immettere sul mercato e senza "novellame" in procinto di raggiungere la taglia commerciale dai mesi estivi in avanti.

La Regione Emilia-Romagna, con L.R. del 3 ottobre 2023, n. 13 "Misure urgenti a sostegno delle comunità e dei territori della Regione Emilia-Romagna colpiti dai recenti eventi emergenziali", all'art. 5 ha istituito un sostegno straordinario a fronte dei danni cagionati dalla diffusione invasiva del "granchio blu", prevedendo la possibilità di concedere contributi alle imprese titolari di concessioni demaniali, nel limite massimo di euro € 1.000.000,00 per l'esercizio 2023, per le perdite di produzione subite e per gli oneri di smaltimento del pescato non soggetto a commercializzazione.

A seguito di verifiche ed incontri con gli operatori di settore e le associazioni di categoria in merito alla entità dei danni subiti e degli oneri e delle spese sostenute, per dare attuazione alle due tipologie di contributi previste dall'intervento straordinario, la somma di 1.000.000,00 di euro complessivi, allocati sull'esercizio 2023, è stata suddivisa in un ammontare pari a di 800.000,00 euro per i danni alla commercializzazione dovuta alla perdita della produzione vendibile e in un ammontare pari a 200.000,00 euro, per gli oneri di smaltimento dei granchi blu non commercializzati.

Per dare adeguata risposta ai danni subiti e agli oneri sostenuti si fa quindi riferimento:

- per la mancata commercializzazione, al minor quantitativo di vongole adulte commercializzate nei primi tre trimestri del 2023, calcolato sul raffronto con i quantitativi commercializzati nei primi tre trimestri del 2022, a cui sommare i quantitativi di prodotto giovanile (novellame di vongole), andato distrutto a causa del granchio blu immesso nelle singole concessioni, dal 1° ottobre 2022 al 30 settembre 2023, acquistato, o raccolto sia dalle Aree di Tutela Biologica che dalle aree libere con Autorizzazione ex DM MiPAF (ora MASAF) del 7 agosto 1996 ;
- per lo smaltimento, agli oneri e alle spese di smaltimento in discarica o in centri di smaltimento autorizzati, di movimentazione, a terra e in mare, dei granchi blu, raccolti e non commercializzati, fino ai punti di ammasso, di movimentazione degli stessi sugli appositi mezzi per il trasporto per il trasferimento presso le discariche e i centri di smaltimento.

La suddetta legge stabilisce, inoltre, che l'ammontare degli aiuti, i criteri e le modalità di erogazione siano definiti con deliberazione della Giunta regionale, in conformità e secondo i limiti posti dall'art. 1 comma 2 del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis.

Con il presente Avviso si prevede pertanto un sostegno in regime “de minimis” alle imprese titolari di concessioni demaniali per le perdite di commercializzazione, dovute alla diminuzione della produzione di vongole, evidenziata dal raffronto fra il prodotto commercializzato dal 1° gennaio al 30 settembre del 2023 con analogo periodo del 2022, e dalla perdita presunta totale del novellame di vongole immesso nelle concessioni dal 1° ottobre 2022 al 30 settembre 2023 e alle imprese di servizi titolari di concessioni di aree demaniali che hanno sostenuto gli oneri e le spese per lo smaltimento di esemplari di granchio blu non commercializzati.

2. Soggetti beneficiari – Requisito per l'accesso

Per gli aiuti ai danni relativi alla mancata commercializzazione di prodotto possono beneficiare dei contributi le imprese titolari o affidatarie di aree demaniali, purché l'affidamento risulti da apposito atto amministrativo.

Per gli aiuti relativi ai costi di smaltimento possono beneficiare dei contributi le imprese titolari o affidatarie di aree demaniali, purché l'affidamento risulti da apposito atto amministrativo.

Gli aiuti riguardano le seguenti tipologie di danno e di oneri e spese:

- per la commercializzazione di vongole provenienti dalle aree della Sacca di Goro e del Comune di Comacchio, classificate sulla base della Determinazione regionale n. 3077 del 22/02/2021, la diminuzione, in chilogrammi, calcolata raffrontando i quantitativi commercializzati, in chilogrammi, nel periodo dal 1° gennaio al 30 settembre 2023, con i quantitativi commercializzati nel periodo dal 1° gennaio al 30 settembre 2022, nonché la mancata futura commercializzazione di prodotto calcolata sulla perdita, in chilogrammi, del novellame di vongole, immesso nelle concessioni dal 1° ottobre 2022 al 30 settembre 2023.
- per lo smaltimento di esemplari di granchio blu non commercializzato, gli oneri e le spese sostenute per lo smaltimento in discarica o in centri di smaltimento autorizzati, comprese le spese di movimentazione del prodotto in mare e terra al fine di raccoglierlo nei punti di ammasso e di caricarlo sui mezzi per il trasferimento in discarica o in centri di smaltimento autorizzati, sostenute dal 1° luglio 2023.

La dichiarazione della perdita di produzione, la dichiarazione dei quantitativi di novellame di vongole immessi nelle concessioni, comprovati da fatture o dichiarazioni di redistribuzione del prodotto dalle Aree di Tutela Biologica, individuate dalle determinazioni n. 18662/2020 e n. 14700/2022, o di raccolta libera sulla base di Autorizzazione ministeriale per la raccolta del novellame di cui al Decreto Ministeriale del MiPAAF (ora MASAF) del 7 agosto 1996, e la dichiarazione degli oneri e delle spese di smaltimento sostenute dal 1° luglio 2023, presentate e

sottoscritte dal richiedente, nei termini suddetti rappresenta la condizione necessaria e sufficiente per evidenziare il nesso causale diretto tra il danno subito dall'impresa e l'evento stesso.

Per quanto riguarda la mancata commercializzazione qualora i quantitativi dichiarati superino i dati medi regionali di produzione di vongole per addetto, per il periodo considerato, il quantitativo sarà ricalcolato moltiplicando il quantitativo medio di produzione per il numero degli addetti dell'impresa, annualmente dichiarati in applicazione della delibera della Giunta regionale n. 2285/2021.

Per quanto riguarda i costi di smaltimento il contributo non potrà superare il totale degli oneri e delle spese sostenute anche qualora il calcolo sulla base dei criteri stabiliti dal presente Avviso sia superiore.

2.1 Requisiti per l'ammissibilità del richiedente

Possono beneficiare degli aiuti previsti dal presente Avviso pubblico le imprese individuate al paragrafo 2, in possesso dei seguenti requisiti:

1. sede operativa dell'impresa in Emilia-Romagna dimostrabile attraverso la titolarità della concessione demaniale in un'area nel mare antistante alle coste regionali o nelle acque interne regionali;
2. iscrizione della ditta/società alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
3. titolarità di partita IVA;
4. assenza di procedure concorsuali: l'impresa richiedente, al momento della presentazione della domanda di aiuto, non deve trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di concordato preventivo e in qualsiasi altra situazione equivalente, ovvero non deve avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una delle già menzionate situazioni o essere stata assoggettata a tale procedimento nell'ultimo quinquennio;
5. regolarità degli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi;
6. applicazione del CCNL di riferimento ed adempimento delle leggi sociali e di sicurezza sul lavoro, nel caso in cui l'impresa utilizzi personale dipendente;
7. assenza nei 5 anni precedenti la data di presentazione della domanda di aiuto di condanne passate in giudicato o di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure di sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio; questo requisito deve essere posseduto e dichiarato da tutti coloro che hanno la legale rappresentanza della società;
8. assenza di contributi individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea secondo quanto previsto dal DPCM 23 maggio 2007 o, se ricevuti, averli successivamente rimborsati o depositati su un conto bloccato;
9. presentare una situazione economica gestionale e reddituale, dedotta dal bilancio o dalla dichiarazione dei redditi, in equilibrio e non rientrare nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà;
10. soddisfare le condizioni previste dall'art. 5 del Reg. (UE) n. 1407/2013 in relazione all'eventuale cumulo con altre tipologie di aiuti "de minimis", ed in particolare non aver

superato i limiti previsti all'art. 3 del medesimo Regolamento per gli aiuti de minimis pari ad euro 200.000,00 nell'arco di tre esercizi finanziari (esercizio in corso e due esercizi precedenti);

11. essere impresa titolare di concessione demaniale marittima o affidataria della concessione demaniale o di parte della stessa ed in regola con il pagamento dei canoni e delle imposte regionali dovute per la concessione.
12. Essere una impresa attiva ovvero l'attività dell'impresa non deve risultare cessata al momento della presentazione della domanda di aiuto e fino al pagamento degli aiuti.

2. Dotazione finanziaria

Al finanziamento delle domande ammesse sono destinate le seguenti risorse economiche stanziare sul capitolo U78158 "CONTRIBUTI AD IMPRESE DELL'ACQUACOLTURA A FRONTE DELL'EMERGENZA DOVUTA ALLA DIFFUSIONE DEL "GRANCHIO BLU" (ART. 5, L.R. 3 OTTOBRE 2023, N.13)" del bilancio regionale per l'esercizio finanziario gestionale 2023-2025, anno di previsione 2023:

- una quota pari a euro 800.000,00 euro per i danni alla commercializzazione dovuti alla perdita della produzione vendibile;
- una quota pari a euro 200.000,00 euro, per gli oneri di smaltimento dei granchi blu non commercializzati.

3. Natura, calcolo ed entità dell'aiuto

L'aiuto, sotto forma di sovvenzione diretta in denaro, è corrisposto a titolo di compensazione per il danno economico subito a seguito dell'eccezionale proliferazione del granchio blu verificatasi a partire da ottobre 2022, ed è commisurato o in relazione alla perdita quantitativa di prodotto, che ciascuna impresa beneficiaria ha subito nel periodo preso in considerazione dell'anno 2023 o alla perdita di novellame immesso nelle concessioni così calcolato o agli oneri e alle spese sostenute per lo smaltimento dei granchi non commercializzati:

- la perdita di quantitativo commercializzato va calcolata commisurando il quantitativo, calcolato in chilogrammi, commercializzato dal 1° gennaio al 30 settembre 2023 al quantitativo commercializzato dal 1° gennaio al 30 settembre 2023 a cui va aggiunta la perdita del quantitativo di novellame immesso nelle concessioni di cui l'impresa è titolare, calcolato in chilogrammi e considerato sia quello acquistato, risultante da regolari fatture, che quello frutto dall'approvvigionamento o dalle Aree di Tutela Biologica in concessione, individuate dalle determinazioni n. 18662/2020 e n.14700/2022, o dalla raccolta libera sulla base di autorizzazione ministeriale per la raccolta del novellame di cui al decreto Ministeriale dell'8 luglio 1998, entrambe queste tipologie dovranno essere comprovate da apposite dichiarazioni delle imprese titolari delle concessioni delle Aree di Tutela Biologica o da documenti comprovanti l'immissione nelle concessioni di titolarità o affidamento del novellame proveniente da aree libere;
- i costi unitari sostenuti per lo smaltimento vanno calcolati per kg di prodotto smaltito e non commercializzato, tenendo conto degli oneri e delle spese di conferimento in discarica o in centri di smaltimento autorizzati, trasporto, movimentazione in acqua e a terra per l'ammasso ai punti di ammasso, individuati partire dal 1° luglio 2023.

Per quanto attiene il danno per lo smaltimento dei granchi blu, l'importo unitario dell'aiuto (Euro per Kg di prodotto) sarà calcolato, suddividendo la somma prevista dal presente Avviso, pari a 200.000,00 euro, per il quantitativo totale di granchi smaltiti dichiarato da tutte le imprese ammesse. Il contributo per ogni singola impresa ammessa sarà quindi calcolato moltiplicando l'importo unitario per il quantitativo di granchi smaltiti dall'impresa. L'ammontare del contributo per impresa così calcolato non potrà comunque superare il totale degli oneri e delle spese sostenute; qualora il calcolo superi tale limite il contributo sarà riparametrato a tale massimale.

Eventuali economie inerenti ai 200.000,00 euro fissati per i contributi agli oneri e alle spese di smaltimento saranno direttamente impiegate per i contributi alle perdite di commercializzazione per la mancata produzione andando ad aumentare la somma degli 800.000,00 euro stabiliti.

Eventuali economie inerenti agli 800.000,00 euro fissati per i danni alla commercializzazione saranno redistribuite proporzionalmente tra i beneficiari rientranti nella tipologia di danni alla commercializzazione, nel rispetto dei massimali del “De Minimis”

Per quanto attiene il danno per la mancata commercializzazione dovuta alla riduzione della produzione di vongole, l'importo unitario dell'aiuto (Euro per Kg di prodotto) sarà calcolato, suddividendo la somma prevista dal presente Avviso, pari a 800.000,00 euro, per i minor quantitativo totale, in chilogrammi, di vongole commercializzate, calcolato raffrontando le fatture di vendita del periodo dal 1° gennaio al 30 settembre 2023, alle fatture di vendita dell'analogo periodo del 2022 e aggiungendo al risultato ottenuto il quantitativo totale, in chilogrammi, di novellame di vongole immesso nelle concessioni. Il contributo per ogni singola impresa ammessa sarà quindi calcolato moltiplicando l'importo unitario per il quantitativo di chilogrammi calcolato sommando i chilogrammi di minor vendita ed i chilogrammi di novellame immesso in concessione dall'impresa. Qualora i quantitativi di vendita dichiarati superino i dati medi regionali di produzione di vongole per addetto, per il periodo considerato, il quantitativo sarà ricalcolato moltiplicando il quantitativo medio di produzione per il numero degli addetti dell'impresa, annualmente dichiarati in applicazione della delibera della Giunta regionale n. 2285/2021.

L'aiuto verrà suddiviso a favore di tutte le domande aventi diritto, commisurato all'entità del danno subito o agli oneri e alle spese sostenute da ciascuna impresa, senza procedere ad una selezione o alla definizione di una graduatoria di priorità tra i beneficiari.

Per poter procedere ai calcoli suddetti, i dati di smaltimento o di produzione o di immissione del novellame nelle concessioni dovranno essere desunti dalle fatture pagate per lo smaltimento e la movimentazione e dalle fatture di vendita del prodotto e di acquisto del novellame o dalla documentazione comprovante la redistribuzione del novellame proveniente dalle Aree di tutela biologica in concessione.

Tutti i dati dovranno essere dichiarati ai sensi del DPR n. 445/2000 secondo le modalità indicate nell'apposita dichiarazione all'interno della domanda di cui all'Allegato 3) alla deliberazione di approvazione del presente Avviso pubblico, riportando anche i riferimenti delle fatture da cui i dati stessi sono stati desunti.

3.1 Massimali e cumulo de minimis

Secondo quanto stabilito dall'art. 1 comma 2 del Regolamento (UE) n. 1407/2013, l'importo complessivo degli aiuti *de minimis* concessi da uno Stato membro ad un'impresa unica nel settore della pesca e dell'acquacoltura non può superare un massimale di 200.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari, fermo restando un limite nazionale di aiuti stabilito dal medesimo Regolamento per ciascun Stato membro. Tale massimale e tale limite si applicano a prescindere dalla forma dell'aiuto *de minimis* o dall'obiettivo perseguito.

Per quanto riguarda invece il cumulo, si rimanda all'art. 5 del suddetto Regolamento per quanto riguarda il cumulo con altri aiuti *de minimis* eventualmente concessi ai sensi dei Regg. (UE) n. 1407/2013 e 1408/2013 per altri settori o attività; inoltre, gli aiuti *de minimis* non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili se tale cumulo comporta il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati fissati per la specifica circostanza in un regolamento d'esenzione per categoria o di una decisione adottata dalla Commissione.

Dall'importo dell'aiuto andranno detratte eventuali somme percepite dal beneficiario allo stesso titolo, compresi i pagamenti nell'ambito di polizze assicurative.

4. Strumenti e procedure di attuazione

4.1 Presentazione della domanda di aiuto.

La domanda per l'accesso all'aiuto può essere presentata dalle imprese titolari o affidatarie di aree demaniali, purché l'affidamento risulti da apposito atto amministrativo, in acque marine antistanti o in acque interne del territorio della Regione Emilia-Romagna

La domanda dovrà essere trasmessa esclusivamente **tramite PEC** all'indirizzo:

territoriorurale@postacert.regione.emilia-romagna.it

successivamente alla data di adozione della delibera della Giunta regionale con cui si adotta il presente Avviso pubblico e comunque **entro il 15 novembre 2023** utilizzando l'apposito modello di cui all'Allegato 2) alla deliberazione di approvazione del presente Avviso pubblico, ed integrata con la documentazione elencata al successivo sottoparagrafo 4.2.

Sia la domanda che le allegate dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà **dovranno essere sottoscritte con firma digitale** dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Sono dichiarate irricevibili le domande presentate al di fuori del suddetto termine temporale e con modalità diverse da quelle indicate nel presente Avviso pubblico.

4.2 Documentazione da allegare alla domanda

Alla domanda di aiuto deve essere allegata la seguente documentazione in corso di validità, pena l'inammissibilità:

- 1) dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi del DPR n. 445/2000 rilasciata dal legale rappresentante dell'impresa richiedente in cui vengono dichiarate, per la verifica del requisito di accesso ed il calcolo degli aiuti:
 - a) per gli aiuti per la commercializzazione dovuta alla mancata produzione:
 - (1) le fatture di vendita del prodotto per i periodi da raffrontare (1° gennaio/30 settembre 2022 e 1° gennaio/30 settembre 2023);
 - (2) le fatture di acquisto del novellame;
 - (3) un idoneo documento comprovante il quantitativo di novellame proveniente dalle Aree di tutela Biologica, individuate dalle determinazioni n. 18662/2020 e n. 14700/2022, immesso nella concessione di titolarità;
 - (4) un idoneo documento comprovante il quantitativo di novellame proveniente dalla raccolta libera sulla base di Autorizzazione ministeriale per la raccolta del novellame di cui al Decreto Ministeriale del MiPAAF (ora MASAF) del 7 agosto 1996;
 - (5) l'indicazione dei quantitativi parziali e totali espressi in chilogrammi;
 - b) per gli aiuti relativi allo smaltimento dei granchi blu:
 - (1) le fatture di smaltimento presso le discariche o i centri di smaltimento autorizzati;
 - (2) le fatture di trasporto e movimentazione a terra e in mare;
 - (3) l'indicazione dei quantitativi smaltiti in chilogrammi;
- 2) copia del registro IVA tenuto ai sensi del DPR n. 633/72 da cui evincere la registrazione delle fatture di vendita e di acquisto dichiarate nella domanda di contributi; qualora sia riportata sulla copia del periodo 2023 la dicitura "stampa di prova" (in quanto la definitiva va effettuata entro tre mesi dalla scadenza della relativa dichiarazione annuale) è necessaria sia accompagnata da

una dichiarazione di un professionista abilitato che dichiara che "la stampa di prova corrisponde alle registrazioni contabili effettuate".

- 3) dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000 dell'ammontare dell'eventuale rimborso assicurativo ricevuto o da ricevere nel caso in cui il danno alla produzione oggetto della domanda risulti coperto da polizza (allegare copia della polizza) e/o dell'ammontare di altre tipologie analoghe di aiuti ricevuti per il medesimo danno dalle vigenti disposizioni regionali, nazionali e comunitarie; se le procedure di rimborso o di aiuto non risultassero ancora concluse, espressione dell'impegno a comunicare tempestivamente la successiva riscossione e il relativo ammontare; la dichiarazione deve essere allegata anche nel caso in cui non si versi in tali condizioni;
- 4) eventuale documentazione che comprovi una variazione di denominazione o ragione sociale dell'impresa ittica intercorsa durante il periodo di riferimento utile per il calcolo dell'aiuto, oppure il sub-ingresso da parte di altra impresa;
- 5) dichiarazione, a firma del legale rappresentante, contenente l'elenco dei documenti presentati;
- 6) nel caso di domanda presentata da un organismo associativo (es. società, cooperativa) dovranno, inoltre, essere allegati:
 - a) copia dell'atto costitutivo e statuto qualora non reperibile attraverso il sistema delle Camere di Commercio Industria Artigianato Agricoltura (CCIAA);
 - b) estratto del libro dei soci al momento di presentazione della domanda, sottoscritto dal legale rappresentante;
 - c) copia dell'ultimo bilancio analitico consuntivo completo di stato patrimoniale e conto economico, qualora non sia depositato presso la CCIAA.

5. Modalità di istruttoria e di concessione dell'aiuto

Il Settore Attività faunistico-venatorie, pesca e acquacoltura della Regione Emilia-Romagna provvederà, nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa vigente in materia di autocertificazione e documentazione amministrativa (D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e successive modifiche ed integrazioni), ad effettuare l'istruttoria tecnico-amministrativa delle domande pervenute verificando, per ciascun richiedente:

- la presenza del requisito di accesso, mediante i dati dichiarati nella domanda di aiuto;
- il possesso dei requisiti di ammissibilità previsti al sottoparagrafo 2.1.

Il Settore regionale provvederà ad effettuare tutti gli accertamenti necessari al fine di determinare la regolarità e la conformità della documentazione e delle dichiarazioni rese dai beneficiari all'atto della domanda per la formazione degli elenchi finali delle domande ammissibili, uno per ciascuna tipologia di aiuto, in relazione alle quali, al termine dell'istruttoria, verrà determinata la concessione degli aiuti a favore dei rispettivi beneficiari.

Qualora a fini istruttori sia necessario chiedere chiarimenti, il Settore regionale elaborerà la richiesta a cui dovrà essere dato riscontro entro e non oltre il termine in essa indicato, pena l'inammissibilità della domanda.

Prima della concessione dell'aiuto, si provvederà inoltre a verificare che il richiedente soddisfi le condizioni previste dal Reg.(UE) n. 1407/2013, in particolare non abbia superato i limiti previsti per gli aiuti *de minimis* per il settore della pesca e dell'acquacoltura pari ad Euro 200.000,00 nell'arco di tre esercizi finanziari (esercizio in corso e due esercizi precedenti), e rispetti le condizioni di cumulo con altre tipologie di aiuti "*de minimis*", così come descritte al sottoparagrafo 3.1.

Per le domande non ammissibili saranno esperiti gli adempimenti previsti dalla legge sul procedimento amministrativo in ordine al contraddittorio.

Sarà ammissibile anche la domanda di aiuto presentata da un'impresa che, nel periodo considerato per il calcolo dell'aiuto, ha subito una variazione di denominazione o ragione sociale. In tal caso, come già previsto al precedente sottoparagrafo 4.2, alla domanda dovrà essere allegata copia della documentazione che comprovi le modifiche intervenute.

Il beneficiario dovrà inoltre possedere una situazione di regolarità contributiva per quanto riguarda la correttezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi previsti per legge: si precisa che, dopo il ricevimento della domanda, si provvederà direttamente all'acquisizione del DURC aggiornato, per la verifica della situazione contributiva nella fase di ammissibilità, concessione e liquidazione degli aiuti.

6. Controlli.

Al fine di verificare la veridicità dei dati dichiarati nell'**Allegato 2)** (domanda di aiuto) della deliberazione di approvazione del presente Avviso pubblico, utili per la determinazione dell'aiuto spettante, il Settore regionale competente provvederà ad effettuare, nel rispetto del termine stabilito per la fase di istruttoria, un controllo amministrativo diretto sul 5% delle domande di aiuto ritenute ammissibili.

Il controllo, in particolare, riguarderà la corrispondenza dei dati dichiarati per i periodi indicati al fine dei calcoli suddetti; a tal fine, il Settore regionale provvederà a richiedere, a ciascuna impresa estratta a campione, copia della documentazione indicate nella domanda di aiuto.

Il campione è selezionato sulla base di un fattore casuale di estrazione numerale sulla base dei numeri di pratica assegnati a ciascuna domanda.

La Regione Emilia-Romagna si riserva di effettuare in qualsiasi momento nel corso dell'istruttoria, accertamenti e controlli anche in loco per la verifica della documentazione giustificativa degli aiuti, nonché del rispetto delle procedure di attuazione del presente Avviso pubblico.

Le domande saranno considerate ammissibili all'aiuto se compilate in ogni parte e se risulterà accertata la regolarità della posizione del richiedente nei confronti dei previsti obblighi ed adempimenti di legge, e delle condizioni e dei vincoli stabiliti dal presente Avviso pubblico.

Al termine della fase istruttoria, il Settore regionale competente provvederà:

- a redigere, relativamente a ciascun beneficiario, un apposito verbale di istruttoria di ammissibilità e relativa check-list;
- a calcolare l'importo unitario dell'aiuto su base regionale e l'entità dell'aiuto spettante a ciascuna impresa beneficiaria, così come indicato al precedente paragrafo 3.

Terminata la fase istruttoria, il Responsabile del Settore regionale approverà entro il **20 dicembre 2023** con proprio atto formale, le risultanze dell'istruttoria tecnico-amministrativa compiuta, indicando, le domande ritenute non ammissibili e le relative motivazioni, quelle ammissibili e, per ciascun soggetto individuato quale beneficiario il corrispondente aiuto, provvedendo contestualmente alla concessione dell'aiuto ed all'assunzione dell'impegno di spesa sul pertinente capitolo del bilancio regionale, nei limiti delle disponibilità finanziarie previste.

Conseguentemente, il Settore regionale provvederà a notificare a tutti i soggetti richiedenti copia del suddetto atto richiedendo ai beneficiari dell'aiuto la trasmissione dei modelli regionali recanti le informazioni inerenti alle modalità di pagamento e l'assoggettabilità dell'aiuto alla ritenuta d'acconto del 4% IRPEF/IRES.

Avverso l'atto di concessione sarà possibile proporre eventuale ricorso presso il TAR dell'Emilia-Romagna nel termine di 60 giorni o, in alternativa, potrà essere presentato ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni, entrambi decorrenti dalla notificazione del medesimo atto.

Il Settore regionale provvederà altresì ai conseguenti adempimenti ai fini del rispetto degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni, di cui al D.lgs. n. 33/2013.

6. Liquidazione e pagamento dell'aiuto

Il competente dirigente del Settore Attività faunistico-venatorie, pesca e acquacoltura provvederà, mediante apposito atto, alla liquidazione e alla richiesta di emissione del titolo di pagamento degli aiuti a favore di ciascun beneficiario finale ad avvenuta acquisizione dei modelli regionali relativi alle modalità di pagamento ed all'assoggettabilità dell'aiuto alla ritenuta d'acconto di cui al precedente paragrafo 5, compilati secondo il fac-simile del modello, riferito all'anno di liquidazione del contributo, scaricabile dal sito istituzionale della Regione nella sezione "Agricoltura caccia e pesca – bandi aperti".

La documentazione necessaria per la liquidazione dovrà pervenire al Settore Attività Faunistico venatorie, pesca e acquacoltura entro e non oltre il **31 gennaio**, pena la revoca dell'aiuto.

Obblighi del beneficiario

Il beneficiario ha l'obbligo di:

- trasmettere la documentazione inerente alla domanda di aiuto, e di fornire, su richiesta della Regione le informazioni necessarie allo svolgimento delle attività di istruttoria tecnico-amministrativa finalizzate alla concessione e pagamento degli aiuti;
- comunicare tempestivamente alla Regione, successivamente alla presentazione della domanda di aiuto ed entro il termine del procedimento amministrativo regolato dal presente Avviso pubblico, eventuali modifiche o variazioni di denominazione o ragione sociale, che potrebbero verificarsi a carico dell'impresa, nonché eventuali cessazioni di attività d'impresa o rinuncia all'aiuto;
- assicurare fino al termine del procedimento amministrativo regolato dal presente Avviso pubblico, la conservazione di ogni documentazione indicata nella domanda ai fini della concessione dell'aiuto;
- assicurare il proprio supporto per le verifiche ed i sopralluoghi che potranno essere effettuati da parte della Regione, responsabile degli accertamenti tecnico-amministrativi nel caso in cui si rendano necessari, nonché l'accesso ad ogni altro documento utile ai fini dell'accertamento. Deve inoltre essere assicurata la pronta reperibilità degli originali dei documenti presentati in copia in caso di eventuali controlli contestuali all'accertamento tecnico-amministrativo.

7. Revoca, rinuncia e recupero dell'aiuto

Il soggetto avente diritto che, entro il termine stabilito al paragrafo 5 per lo svolgimento dell'istruttoria tecnico-amministrativa, intende rinunciare all'aiuto deve darne tempestiva comunicazione, mediante posta certificata, al Settore regionale competente, in modo da non arrecare danno agli altri richiedenti, in quanto l'entità dell'importo unitario degli aiuti sono calcolati tenendo conto delle risorse finanziarie disponibili e del numero totale di imprese aventi diritto.

Inoltre, il beneficiario decade ovvero è tenuto alla restituzione dell'aiuto qualora già concesso o percepito, in particolare nei seguenti casi:

- a. accertamento di false dichiarazioni o uso di documentazione non veritiera;
- b. cessazione dell'attività di impresa entro il termine del procedimento amministrativo regolato dal presente Avviso pubblico;
- c. violazione degli obblighi e disposizioni derivanti dal presente Avviso pubblico.

In tali casi si procede alla revoca del contributo concesso e qualora l'aiuto sia stato già erogato, al recupero delle somme liquidate. Le somme da restituire sono gravate delle maggiorazioni di legge (interessi legali).

Il termine previsto per la restituzione di somme dovute è fissato nel provvedimento di revoca con decorrenza dalla data di ricevimento del medesimo. Decorso inutilmente tale termine si dà corso alla fase di esecuzione forzata.

Eventuali ulteriori responsabilità civili e/o penali sono denunciate alle Autorità competenti secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

8. Disposizioni generali

Con specifico atto del Responsabile del Settore Attività faunistico-venatorie, pesca e acquacoltura si potrà eventualmente provvedere:

- a prorogare i termini indicati per la presentazione delle domande di aiuto
- a fornire eventuali specifiche precisazioni tecnico-amministrative a chiarimento di quanto indicato dal presente Avviso pubblico.

9. Responsabile del procedimento

Il Responsabile del Procedimento Amministrativo è il dott. Piergiorgio Vasi, Responsabile della EQ "Valorizzazione dell'acquacoltura e della pesca marittima" della Regione Emilia-Romagna, Settore Attività faunistico-venatorie, pesca e acquacoltura – Direzione Generale Agricoltura, caccia e pesca – Viale della Fiera, 8 – BOLOGNA.